

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 205 –29168 / 2015
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'INSTALLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D. LGS. 152/2006.

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE (TO)

P.IVA: 10989670012 **POS. N. 016412**

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 18/7/2006, con provvedimento n. 172-238238, la Provincia di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione situata in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese; con provvedimento n. 15-2225 del 26/1/2012 tale autorizzazione è stata rinnovata ai sensi della normativa allora vigente. Con provvedimento n. 4-5277 del 24/2/2014 la Provincia di Torino ha preso atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità, modificando la titolarità di tali autorizzazioni da S.E.P.I. S.r.l. a S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); tale decreto ha apportato alcune significative modifiche al Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- Con lettera del 27/10/2014 di prot. 0022295-GAB il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha adottato alcune linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
- In data 27/10/2014 (prot. n. 169703) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha presentato per l'installazione in oggetto istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

come specificato dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (lettera del 26/3/2014 di prot. 52854) tale modifica non è da assoggettare alle procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale, in quanto già oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con DGP n. 348-114255 del 18/4/2006.

- Con lettera del 28/11/2014 di prot. 188572 il competente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ha contestualmente informato la società che il provvedimento sarebbe stato rilasciato alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Vista l'incompletezza della documentazione presentata il Servizio scrivente ha richiesto una serie di integrazioni sospendendo i termini procedurali.
 - In data 19/12/2014 (prot. 200076) e in data 15/01/2015 (prot. 4968) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha completato l'istanza.
 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino, succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2015.
 - In data 10/02/2015 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, a cui ha partecipato, oltre al Servizio scrivente e alla società, il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Città Metropolitana. Inoltre, sono pervenuti i pareri del Comune di Settimo Torinese del 9/02/2015 (prot. 5213), del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche della Città Metropolitana del 3/12/2015 (prot. 191105) e del Servizio risorse idriche del 10/02/2015 (prot. 20654), dei quali si è dato lettura nel corso della Conferenza.
 - Sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti convocati alla suddetta riunione, con nota del 23/02/2015 di prot. 27703 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata.
 - In data 9/04/2015 (ns. prot. 53506) e in data 23/06/2015 (prot. 91261) sono pervenute le integrazioni richieste.
 - In data 23/07/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato, oltre il Servizio scrivente e alla società, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e la Regione Piemonte. Durante la Conferenza sono stati acquisiti i pareri degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (nota del Comune di Settimo Torinese del 22/07/2015, nota del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche del 17/07/2015 di prot. 104626, nota del Servizio Tutela e Valutazioni ambientali del 13/07/2015 di prot. 101145).
 - In data 30/07/2015 (ns. prot. 109110) sono pervenute alcune precisazioni da parte della S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
-
- Come stabilito dall'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita mediante l'indicazione sul sito web della Provincia di Torino della localizzazione dell'installazione e del nominativo del gestore, nonché degli uffici individuati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ove è possibile prendere

visione degli atti e trasmettere le osservazioni; non è stata presentata alcuna osservazione sulla domanda.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-nonies, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che nel caso in cui le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, e che si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
- Il presente provvedimento ha per oggetto il rilascio, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014, di una nuova autorizzazione integrata ambientale a seguito della richiesta del gestore di modifica sostanziale dell'installazione già esistente situata a Settimo Torinese.
- La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento l'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e le conclusioni sulle Bat (*Best available techniques*) applicabili alle modifiche richieste ed all'installazione nel suo complesso.
- Nessuna "conclusione sulle Bat", così come definita dall'art. 5 comma 1 lettera l-ter.2) del D. Lgs. 152/2006, riguarda l'attività svolta dalla Società S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- Come indicato al punto 12 del succitato allegato XI, nel definire le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto dei seguenti documenti di riferimento sulle Bat (Bref) già pubblicati dalla Commissione Europea: "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries" (pubblicato nel mese di agosto 2006), "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions for Storage" (pubblicato nel mese di luglio 2006), e "Common Waste Water and Waste gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector" (pubblicato nel mese di gennaio 2003).
- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.
- Con la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso noto di aver provveduto, con decreto di prot. 0000272 del 13 novembre 2014 ed in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla definizione delle modalità per la

redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto.

- Gli articoli 3 e 4 di tale decreto stabiliscono che, nel caso di attività soggette ad AIA, il gestore esegue la procedura di screening di cui all'allegato 1 per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento e presenta tale relazione se dovuta.
- Nell'ambito dell'istruttoria la società ha fornito gli esiti della procedura di cui sopra.
- In sede di Conferenza di Servizi e in base alle risultanze della procedura di screening è emerso che non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento. Pertanto, viste le prescrizioni già inserite nell'autorizzazione per la protezione del suolo, non si ritiene necessario programmare gli specifici controlli per il suolo previsti dal comma 6-bis dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, mentre per le acque sotterranee sono già prescritti controlli con frequenza biennale.
- Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
- Con un documento pubblicato nel mese di febbraio 2007, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), oggi Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, ha definito, in conformità alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio emanate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo (PMC), che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale ed ha la finalità di verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione.
- Per quanto riguarda le nuove miscele richieste dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. in deroga al divieto stabilito dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, risultano le seguenti criticità:
 - Il codice della miscela risultante deve essere individuato secondo i criteri definiti nell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, pertanto a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento dei rifiuti. Alla miscela potrà essere assegnato il codice CER prevalente, non pericoloso (miscelazione esclusivamente tra rifiuti non pericolosi) oppure pericoloso (miscelazione tra rifiuti pericolosi), esclusivamente nel caso in cui si tratti delle miscele di rifiuti della medesima tipologia merceologica (ad es. batterie, oli esausti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.). Pertanto

non si autorizzano il codice CER 080111* in uscita dal gruppo “Solventi non alogenati”, il codice CER 120109* in uscita dal gruppo omogeneo “Rifiuti P e NP non recuperabili” ed il codice CER 160708* in uscita dal gruppo omogeneo “Emulsioni oleose non contaminate” ritenuti non adatti alle operazioni descritte

- Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico; pertanto non si autorizza l’inserimento dei rifiuti di codici CER 080415*, 080416 e 080119* (rifiuti liquidi) nel gruppo omogeneo “Colle e adesivi, vernici, pitture e toner P” (rifiuti solidi o palabili)
 - Non si autorizza il codice CER 191211* in uscita dal gruppo omogeneo “Rifiuti solidi destinati ad incenerimento” perché non adeguato a rifiuti non derivanti da triturazione.
- Per le restanti miscelazioni richieste sono state fornite le analisi chimiche e le caratteristiche di pericolosità (caratteristiche HP) dalle quali è emersa la sostanziale conformità di quanto previsto con le condizioni dettate dall’art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- La modulistica relativa all’istanza di modifica sostanziale dell’installazione comprende la scheda M “Rischio Industriale”, necessaria per fornire il quadro informativo completo delle sostanze pericolose presenti nel complesso produttivo e dei relativi rischi.
- Nella compilazione della scheda di cui sopra la società ha inizialmente dichiarato che nello stabilimento sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Conseguentemente, nelle richieste di integrazioni, questo Servizio ha fatto presente alla società l’obbligo di trasmettere la notifica all’autorità competente come previsto dall’art. 6 o il rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, visto che l’art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06 prevede al comma 8 che per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono armonizzate con le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.
- In data 22/06/2015 S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato di non essere soggetto alla normativa in questione, come confermato dal verbale di sopralluogo svolto da ARPA insieme alla Regione Piemonte in data 19/06/2015.
- In data 29/7/2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, che abroga il D. Lgs. 334/99 e riformula la normativa in materia di incidenti rilevanti, alla luce della nuova direttiva comunitaria.
- In sede della seconda seduta della Conferenza di Servizi la Regione Piemonte ha confermato, anche alla luce del nuovo decreto succitato, l’esclusione della S.E.P.I. Ambiente S.r.l. dall’applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti.

- Le Amministrazioni, l'ARPA e i Servizi presenti nelle sedute della Conferenza di Servizi hanno espresso il proprio assenso alla modifica sostanziale proposta dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l., precisando, ciascuna in base alle proprie competenze, le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
- Non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Settimo Torinese specifiche prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
- In data 23/09/2015 (prot. 77000, ns. prot. 132618) è pervenuto il parere di ARPA sulle modalità di monitoraggio e controllo dell' impianto.
- L'attività di gestione rifiuti richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie secondo i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo stabiliti con DGR n. 20-192 del 12/06/2000, fatta salva la pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
- Come stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda. Relativamente ai titoli abilitativi in materia edilizia, la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha dichiarato nelle integrazioni fornite in data 9/4/2015 di avviare con il Comune di Settimo Torinese la procedura prevista per la realizzazione delle modifiche progettate.

RITENUTO pertanto:

- Di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione situata in via Sicilia 12 a Settimo Torinese, tenuto conto delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
- Di indicare nel presente provvedimento e nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto, compreso il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto.
- Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, di prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.
- Che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti (ovvero 150 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni dei termini) dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento

indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- il decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che abroga il precedente decreto;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il DM di prot. 0000272 del 13 novembre 2014 “Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- le Linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2014 di prot. 0022295-GAB;
- l’art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l’art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.
- i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2015 e del 23 luglio 2015;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA:

1. Di rilasciare alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi ubicata a Settimo Torinese in Via Sicilia n. 12, così come previsto nel progetto allegato alla presente determinazione (sezione 1).
2. Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni, le cui condizioni sono riportate per comodità di lettura nell'allegato al presente provvedimento:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti i profili sanitari (titolo I della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006);
 - b) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208);
 - c) approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne, presentato ai sensi del regolamento regionale n. 1/R del 20/2/2006.

La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

3. Di autorizzare le nuove miscelazioni richieste ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione di quanto specificato nelle premesse.
4. Di dare atto che non è necessario che la Società presenti la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. 152/2006.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, primo e secondo comma, del D. Lgs. 152/2006, e relativamente alla modifica dell'installazione:
 - a) il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Città Metropolitana di

Torino

- b) a far data dall'invio di tale comunicazione trasmette alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Settimo Torinese, nonché all'ARPA i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento secondo le modalità e frequenze stabilite nell'allegato
6. Di stabilire che **l'avvio della fase di gestione degli impianti relativi alla modifica dell'installazione è subordinato:**
 - a) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino del certificato di collaudo finale dei lavori di cui al successivo punto 8
 - b) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino di idonea dichiarazione sostitutiva relativamente al conseguimento dei necessari titoli edilizi, per i quali il gestore ha dichiarato di aver avviato un procedimento separato con il Comune di Settimo Torinese
 - c) alla prestazione e accettazione delle garanzie finanziarie nei termini e nei modi di cui al successivo punto 7
 - d) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino di idonea dichiarazione sostitutiva relativamente alle autorizzazioni necessarie in materia di prevenzione incendi
7. Di prescrivere che **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate alla Città metropolitana di Torino idonee garanzie finanziarie.**
8. Di prescrivere che la realizzazione della modifica dell'installazione dovrà essere certificata da apposita **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente; tale relazione dovrà certificare il rispetto degli elaborati progettuali prodotti ed elencati nella sezione 1 dell'allegato al presente provvedimento, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva sezione 2. **La relazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal completamento delle opere alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Settimo Torinese.**
9. Di stabilire che le prescrizioni previste dal presente provvedimento relative alla modifica dell'installazione acquisteranno efficacia a seguito dell'esito positivo del collaudo.
10. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 152/06.
11. Di far presente che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto nei casi previsti dai commi 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione

- b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/09/2015

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

CM/MC/SC

ALLEGATO

SEZIONE 1.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI

IMPRESA S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L. – IMPIANTO DI VIA SICILIA 12, A SETTIMO
TORINESE

PROGETTO DEL 27/10/2014 (PROT. 169703)

ALL. 1 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ALL. 2 – RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA
SOSTANZIALE

ALL. 3 – TAVOLA S – PLANIMETRIA GENERALE, IMPIANTO DI TRITURAZIONE E
IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI

ALL. 4 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 19/12/2014 (PROT. 200076)

ALL. 5 – INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA
COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 15/1/2015 (PROT. 4968)

ALL. 6 – RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA
SOSTANZIALE – ESTRATTO PER PUBBLICO

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 9/4/2015 (PROT. 53506)

ALL. 7 – RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ALL. 8 – INTEGRAZIONI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ALL. 9 – TAVOLA S – PLANIMETRIA GENERALE, IMPIANTO DI TRITURAZIONE E
IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI – REVISIONE 1/2015 DEL 10/3/2015

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 23/6/2015 (PROT. 91261)

ALL. 10 – RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ULTERIORI PRECISAZIONI DEL 27/7/2015 (PROT. 109110)

ALL. 11 – LETTERA DI PRECISAZIONI

SEZIONE 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate con il presente atto avvengono secondo le modalità di seguito indicate.

2.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella seguente tabella 1, sono elencate le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all'impianto.

Tabella 1 – Rifiuti pericolosi e non autorizzati in ingresso all'impianto

CER	P	Descrizione del rifiuto
010505	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020203		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020705		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030101		scarti di corteccia e sughero
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
030301		scarti di corteccia e legno
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040103	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
040105		liquido di concia non contenente cromo
040107		fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
040215		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040216	*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
040217		tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
040221		rifiuti da fibre tessili grezze

CER	P	Descrizione del rifiuto
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050105	*	perdite di olio
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108	*	altri catrami
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
050112	*	acidi contenuti oli
050114		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115	*	filtri di argilla esauriti
050117		bitumi
050604		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
060101	*	acido solforico e acido solforoso
060102	*	acido cloridrico
060103	*	acido fluoridrico
060104	*	acido fosforico e fosforoso
060105	*	acido nitrico e nitroso
060106	*	altri acidi
060201	*	idrossido di calcio
060203	*	idrossido di ammonio
060204	*	idrossido di sodio e di potassio
060205	*	altre basi
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316		ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315
060403	*	rifiuti contenenti arsenico
060404	*	rifiuti contenenti mercurio
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502	*	fanghi prodotti in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
060503		fanghi prodotti in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070103	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati
070108	*	altri fondi e residui di reazione
070109	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111

CER	P	Descrizione del rifiuto
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207	*	fondi e residui di reazione alogenati
070208	*	altri fondi e residui di reazione
070209	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070213		rifiuti plastici
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070303	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070304	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070308	*	altri fondi e residui di reazione
070309	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070403	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070408	*	altri fondi e residui di reazione
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070508	*	altri fondi e residui di reazione
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070608	*	altri fondi e residui di reazione
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070707	*	fondi e residui di reazione alogenati
070708	*	altri fondi e residui di reazione
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080115
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
080120		sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080119
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori
080201		polveri di scarto di rivestimenti
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 080312
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 080317
080319	*	oli dispersi
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
100101		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100103		ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101103		scarto dei materiali in fibra a base di vetro
101111	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101112		rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111
101119		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
110105	*	acidi di decapaggio
110106	*	acidi non specificati altrimenti
110107	*	basi di decapaggio
110108	*	fanghi di fosfatazione
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111
110113	*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose
110115		eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198	*	altri rifiuti, contenenti sostanze pericolose
110302	*	altri rifiuti
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105		limatura e trucioli di materiali plastici
120106	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110	*	oli sintetici per macchinari
120112	*	cere e grassi esauriti
120113		rifiuti di saldatura
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104	*	emulsioni clorate
130105	*	emulsioni non clorate
130109	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113	*	altri oli per circuiti idraulici
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

CER	P	Descrizione del rifiuto
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301	*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310	*	altri oli isolanti e termoconduttori
130401	*	oli di sentina della navigazione interna
130402	*	oli di sentina delle fognature dei moli
130403	*	altri oli di sentina della navigazione
130501	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503	*	fanghi da collettori
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701	*	olio combustibile e carburante diesel
130702	*	petrolio
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione
130802	*	altre emulsioni
140601	*	clorofluorocarburi HCFC, HFC
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603	*	altri solventi e miscele di solventi
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
150101		imballaggi di carta e cartone
150102		imballaggi in plastica
150103		imballaggi in legno
150104		imballaggi metallici
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
150107		imballaggi in vetro
150109		imballaggi in materiale tessile
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103		pneumatici fuori uso

CER	P	Descrizione del rifiuto
160107	*	filtri dell'olio
160108	*	componenti contenenti mercurio
160109	*	componenti contenenti PCB
160110	*	componenti esplosivi (ad esempio air bags)
160111	*	pastiglie per freni, contenenti amianto
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113	*	liquidi per freni
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160104
160116		serbatoi per gas liquido
160117		metalli ferrosi
160118		metalli non ferrosi
160119		plastica
160120		vetro
160121	*	componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 160117 a 160111, 160113 e 160114
160122		componenti non specificati altrimenti
160209	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160601	*	batterie al piombo
160602	*	batterie al nichel-cadmio
160603	*	batterie contenenti mercuri
160604		batterie alcaline (tranne 160603)
160605		altre batterie ed accumulatori
160606	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetti di raccolta differenziata
160708	*	rifiuti contenenti olio
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 161003
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170103		mattonelle e ceramiche
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170201		legno
170202		vetro
170203		plastica
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti carbone
170401		rame, bronzo, ottone
170402		alluminio
170405		ferro e acciaio
170406		stagno
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504		terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170601	*	materiali isolanti contenenti amianto
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605	*	materiali da costruzione contenenti amianto
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
180103	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108	*	medicinali citotossici e citostatici
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180202	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

CER	P	Descrizione del rifiuto
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205	*	sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205
180207	*	medicinali citotossici e citostatici
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190207	*	oli concentrati prodotti da processi di separazione
190603		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190702	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703		percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190806	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
190807	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808	*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
190809		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
190810	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190904		carbone attivo esaurito
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191002		rifiuti di metalli non ferrosi
191004		fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191103	*	rifiuti liquidi acquosi
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
191201		carta e cartone
191202		metalli ferrosi
191203		metalli non ferrosi
191204		plastica e gomma
191205		vetro
191206	*	legno contenente sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208		prodotti tessili
191307	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200101		carta e cartone
200102		vetro
200108		rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110		abbigliamento
200111		prodotti tessili
200113	*	solventi
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125		oli e grassi commestibili
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127	*	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128		vernici, inchiostro, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139		plastica
200140		metallo
200304		fanghi delle fosse settiche
200307		rifiuti ingombranti

2.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

2.2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Il complesso è costituito da:

- un edificio ad uso uffici
- un capannone industriale con pianta ad L con un'area di circa 4800 m², in cui si svolge l'attività lavorativa principale e comprendente inoltre il corpo servizi e il corpo uffici
- una tettoia con pianta rettangolare di circa 1600 m²

È a servizio dello stabilimento un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, costituito da vasche interrato di raccolta e trattamento (disoleazione) delle acque meteoriche di prima pioggia, di capacità utile complessiva pari a 35 m³. Le acque di prima pioggia vengono scaricate in fognatura nera.

Le quantità massime in stoccaggio, nonché i rifiuti depositati nei diversi settori, sono descritti nel seguito.

2.2.2 OPERAZIONI DI STOCCAGGIO RIFIUTI (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 E R13 DEGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006) E DI TRATTAMENTO (OPERAZIONE D9) EMULSIONI OLEOSE

Facendo riferimento alla tavola S allegata alle integrazioni del 9/4/2015, si descrivono nel seguito le aree di stoccaggio rifiuti e di trattamento delle emulsioni oleose.

2.2.2.1. AREA A - AREA DI SCARICO DEI RIFIUTI CONFERITI

In tale zona vengono scaricati i rifiuti conferiti. Le quantità di rifiuti presenti temporaneamente in tale area devono essere ricomprese nel quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili presso le aree B, D, E, F, G, H, I, L e “tettoia serbatoi”.

2.2.2.2. AREA B – DEPOSITO PROVVISORIO IN ACCETTAZIONE

Comprende:

- Aree B1, B2, B3, B4: aree per il deposito provvisorio in accettazione di acidi, basi, solventi, batterie in fusti su pedana o in cisternette e cassonetti, realizzate mediante un cordolo in calcestruzzo e dotate di bacino di contenimento, griglia superiore carrabile e pavimentazione impermeabile. Il volume massimo di rifiuti stoccabili è pari a 24 m³.
- Aree di deposito provvisorio in quarantena di rifiuti:
 - i. aree B5: in cassoni, in fusti, in big-bag, per un volume massimo pari a 20 m³
 - ii. area B6: in cassone scarrabile, per un volume massimo pari a 25 m³
- Aree B7, B8: deposito provvisorio a terra o su scaffalatura dei rifiuti in fusti, big-bag, cassoni e simili, già etichettati e da inviare ai reparti di stoccaggio. Il volume massimo di rifiuti stoccabili è pari a 48 m³.

Capacità di stoccaggio totale area B: 117 m³ (pari a 183,9 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.3. AREA C – AREA DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI DA AVVIARE A STOCCAGGIO SU SCAFFALATURA

Tale area è costituita da due box di lavorazione (C1 e C2), dotati di pavimentazione grigliata sopraelevata appoggiata su bacino di contenimento in calcestruzzo, cappa di aspirazione frontale e braccio aspirante mobile. All'interno dei due box sono effettuate le operazioni sottodescritte di miscelazione, travaso e riconfezionamento:

- Miscelazione: la miscelazione è attuata solo per determinate tipologie individuate nella successiva tabella 2; la miscelazione può anche essere effettuata direttamente nei cassoni scarrabili (solo per i solidi) o nei serbatoi (nel caso di rifiuti liquidi); nei casi di conferimento di rifiuti palabili contenenti significative quantità di colaticci e di fanghi

aventi rilascio odorigeno particolarmente significativo può essere aggiunta calce o segatura, stoccate in appositi contenitori.

- Deconfezionamento e defustamento: operazioni svolte su rifiuti conferiti in piccoli contenitori (fusti, latte, lattine, cassonetti) con mezzi meccanici, mediante carrello elevatore con forche o pinze a rotazione.
- Riconfezionamento: comprende operazioni di pallettizzazione su pallet in legno o in materiale plastico, regettatura dei contenitori con nastri plastici e avvolgimento con pellicola in PE termoretraibile, travaso in nuovo contenitore.

Le quantità di rifiuti presenti temporaneamente in tale area devono essere ricomprese nel quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili presso le aree B, D, E, F, G, H, I, L e “tettoia serbatoi”.

2.2.2.4. AREA D – AREA DEPOSITO RIFIUTI IN CASSONI A ROTAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO TERZI, LINEA DI MISCELAZIONE E IMPIANTO DI TRITURAZIONE

Aree di deposito rifiuti pericolosi (da D1 a D5) e non pericolosi (da D6 a D10) in 10 cassoni a rotazione per conferimento presso terzi.

Sono utilizzati 10 cassoni-container scarrabili in lamiera di ferro a tenuta, con base d’appoggio munita di rulli metallici, di capacità utile pari a 25 m³ ciascuno.

Possono essere conferiti in cassoni sia i rifiuti già contenuti in cassoni al momento dell’ingresso al centro, sia i rifiuti per i quali sono previste operazioni di miscelazione al fine di creare lotti omogenei di materiale.

I cassoni da D6 a D10, contenenti rifiuti non pericolosi, sono situati in area scoperta.

Linea di miscelazione di potenzialità massima pari a 8000 t/anno corrispondenti a circa 30 t/giorno: la fase di miscelazione avviene mescolando direttamente il materiale con la benna a polipo del mezzo semovente a servizio dell’impianto di triturazione all’interno del cassone di miscelazione finale, previa miscelazione di una partita più piccola nel cassone di premiscelazione (3 m³ circa) al fine di verificare la stabilizzazione/solidificazione del rifiuto miscelato. I cassoni di premiscelazione e miscelazione sono dotati di idonee cappe di aspirazione collegate al sistema di trattamento delle emissioni provenienti dalla fase di triturazione.

Impianto di triturazione: nell’area D è installato l’impianto di triturazione che effettua la riduzione volumetrica dei rifiuti costituiti da imballaggi, appartenenti al g.o. “Imballaggi contaminati e non contaminati” di cui ai CER:

- 150110*
- 150102
- 150104

La potenzialità media del tritratore è 2,7 t/h, corrispondenti a 21,6 t/giorno (considerando 8h/giorno) e a 4320 t/anno (considerando 5 gironi lavorativi alla settimana e 40 settimane

lavorative all'anno). Il trituratore è costituito da una camera di macinazione contenente due alberi rotanti, muniti di lame circolari con becchi di taglio. Il materiale viene alimentato con un mezzo semovente attraverso una tramoggia di carico posta sopra il corpo macinante.

A servizio del trituratore vi è un sistema di rilevazione di eventuali surriscaldamenti dovuti a principi di incendio in grado di comandare il sistema di triturazione e il sistema antincendio.

Capacità di stoccaggio totale area D: 250 m³ di rifiuti pericolosi

2.2.2.5 AREA E – AREA DI DEPOSITO RIFIUTI IN CASSONI SCARRABILI

Comprende:

- Area E1: cassone per carbone attivi e resine (25 m³)
- Area E2: due cassoni per pile e batterie P¹ (2 cassoni da 25 m³)
- Area E3: cassone per materiali da costruzione contenenti amianto (25 m³)
- Area E4: cassone per imballaggi contenenti sostanze pericolose (25 m³)
- Area E5: cassone per materiali filtranti ed assorbenti P (25 m³)
- Area E6: cassone per rifiuti inerti da demolizione NP² (25 m³)
- Area E7: cassone per pneumatici fuori uso (25 m³)
- Area E8: deposito a terra di pneumatici fuori uso per il tempo strettamente necessario al caricamento nel cassone E7
- Area E9: cassone per legno NP (25 m³)
- Area E10: due cassoni di riserva (2 cassoni da 25 m³)
- Aree E11-E13: cassoni per fanghi NP (3 cassoni da 15 m³)
- Area E14-E16: cassoni per fanghi P (3 cassoni da 15 m³)
- Area E17: cassone per carta e cartone (25 m³)
- Area E18: cassone per imballaggi NP (25 m³)
- Area E19: cassone per altri rifiuti solidi P (25 m³)

Capacità di stoccaggio totale area E: 440 m³ (pari a 372,25 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.6. AREA F – AREA DI DEPOSITO RIFIUTI CONFEZIONATI SU SCAFFALATURA

Area di deposito rifiuti confezionati in cassonetti da 1m³, fusti, big-bag o simili su scaffalatura e a terra.

Comprende:

- Area F1: rifiuti derivati dalla bonifica e rottamazione degli autoveicoli (capacità di stoccaggio totale: 27 m³); la sottoarea F1-1 è destinata ai componenti esplosivi (ad es. air bag), identificati con il codice 160110*
- Area F2: scarti organici (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F3: fanghi P (capacità di stoccaggio: 27 m³)

¹ pericolosi

² non pericolosi

- Area F4: fanghi NP (capacità di stoccaggio: 27 m³)
- Aree F5: carboni attivi e resine a scambio ionico P (capacità di stoccaggio: 27 m³)
- Area F6: carboni attivi e resine a scambio ionico NP (capacità di stoccaggio: 21m³)
- Area F7: legno NP (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F8: materiali filtranti ed assorbenti P (capacità di stoccaggio: 45 m³)
- Area F9: plastica e gomma (capacità di stoccaggio: 51 m³)
- Area F10: rifiuti di processi chimici (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F11: cere e grassi (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Aree F12: liquidi antigelo P (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Aree F13: liquidi antigelo NP (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F14: catalizzatori P (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F15: catalizzatori NP (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F16: pile e batterie P (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F17: pile e batterie NP (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F18 (su scaffalatura e a terra): materiali da costruzione contenenti amianto (capacità di stoccaggio: 36 m³)
- Area F19: fibre tessili (capacità di stoccaggio: 48 m³)
- Area F20: vetro NP (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area F21: liquido di concia, non contenente cromo (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F22: rifiuti derivanti dalle operazioni di finitura, non contenenti solventi (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F23: acidi (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F24: sostanze chimiche contenenti arsenico, mercurio e metalli pesanti, pericolose (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F25: basi (capacità di stoccaggio: 18 m³)
- Area F26: imballaggi P (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F28: altri rifiuti P (capacità di stoccaggio: 87 m³)
- Area F29: altri rifiuti NP su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area F30: altri rifiuti NP a terra in area individuata (capacità di stoccaggio: 28 m³)
- Area F31: fanghi organici (capacità di stoccaggio: 12 m³)

Capacità di stoccaggio totale area F: 694 m³ (pari a 540,9 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.7 AREA G – AREA DEPOSITO RIFIUTI INFIAMMABILI E SOLVENTI

Area deposito rifiuti infiammabili e solventi.

Comprende:

- Area G1: colle e adesivi P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area G2: vernici, pitture, toner NP su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 21m³)
- Area G3: cassone di riserva per eventuali altri rifiuti infiammabili rinvenuti (capacità di

stoccaggio: 15 m³)

- Area G4: vernici, pitture e toner P in contenitori, stoccati a terra, su pedane sovrapposte per un massimo di due file (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area G5: solventi alogenati P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G6: solventi non alogenati su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G7: fanghi contenenti solventi P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G8: fanghi contenenti solventi P in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area G9: rifiuti prodotti dalle operazioni di finitura contenenti solventi organici su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G10: gas in contenitori in pressione P su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G11: gas in contenitori in pressione NP su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G12: 1 serbatoio di capacità geometrica pari a 16,6 m³ e effettiva pari a 15 m³ per i solventi non alogenati (capacità di stoccaggio: 15m³)
- Area G13: 1 serbatoio di capacità geometrica pari a 16,6 m³ e effettiva pari a 15 m³ per i solventi alogenati (capacità di stoccaggio: 15m³)
- Area G14: liquidi infiammabili su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 6 m³)

I serbatoi G12 e G13 sono dotati di un unico bacino di contenimento (B5).

Sono a servizio dell'area:

1. una zona di carico autobotte solventi (W20), realizzata all'esterno dell'area G e dotata di un idoneo sistema di raccolta dei colaticci e di un sistema di aspirazione mobile per la captazione dei vapori generati dallo sfiato della cisterna in fase di carico.
2. una zona di carico dei solventi conferiti in fusti e cisternette (W21), realizzata all'interno dell'area G, mediante un bacino in carpenteria metallica e dotata di cappa aspirante.

Capacità di stoccaggio totale area G: 190m³ (pari a 206,2 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.8 AREA I

Area recintata per il deposito rifiuti sanitari in cassonetti da 1 m³ o simili su scaffale.

Comprende:

- Area I1: rifiuti sanitari che devono essere stoccati con precauzioni particolari (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area I2: farmaci e fitofarmaci P (capacità di stoccaggio: 9 m³)

- Area I3: farmaci e fitofarmaci NP (capacità di stoccaggio: 9 m³)

Capacità di stoccaggio totale area I: 33 m³ (pari a 28, 5 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.9. TETTOIA SERBATOI

Posizione S-A: 3 serbatoi (n. 9, 10 e 11) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio rigenerabile (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-B: 3 serbatoi (n. 12, 13 e 14) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio non rigenerabile (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-C: 3 serbatoi (n. 15, 16 e 17) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio chiaro (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-D: 1 serbatoio (n. 24) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio contaminato (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-E: 1 serbatoio (n. 23) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio contaminato da PCB (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-F: 1 serbatoio (n. 21) di capacità geometrica pari a 40 m³, per emulsioni contaminate (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-G: 1 serbatoio (n. 18) di capacità geometrica pari a 250 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 225 m³), provvisto di uno sfioratore galleggiante atto ad estrarre l'eventuale fase surnatante oleosa e di un sistema di riscaldamento interno

Posizione S-H: 1 serbatoio (n. 19) di capacità geometrica pari a 100 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 90 m³)

Posizione S-I: 1 serbatoio (n. 22) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio vegetale (capacità effettiva: 36 m³), provvisto di un sistema di riscaldamento interno

Posizione S-L: 2 serbatoi (n. 7 e 8) di capacità geometrica pari a 100 m³ ciascuno, per acque di lavaggio (capacità geometrica totale: 200 m³, capacità effettiva: totale: 180 m³)

Posizione S-M: 2 serbatoi (n. 5 e 6) di capacità geometrica pari a 40 m³ ciascuno, per acque organiche (capacità geometrica totale: 80 m³, capacità effettiva: totale: 72 m³)

Posizione S-N: 1 serbatoio (n. 4) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque acide (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-O: 1 serbatoio (n. 3) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque basiche (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-P: 2 serbatoi (n. 1 e 2) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque inorganiche (capacità geometrica totale: 80 m³, capacità effettiva: totale: 72 m³)

Posizione S-Q: 1 serbatoio (n. 20) di capacità geometrica pari a 40 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 36 m³)

I serbatoi sono tutti provvisti di bacini di contenimento denominati B1, B2a, B2b, B2c, B3 e B4.

Le fasi di movimentazione vengono gestite a mezzo di un apposito pannello di controllo installato presso il locale pompe (area W5), dal quale gli operatori hanno il controllo di tutta l'area di movimentazione e stoccaggio dei liquidi in serbatoio.

L'impianto di movimentazione è collegato al sistema di misurazione del livello nei serbatoi, dotato di sistema di blocco dell'alimentazione nel caso di raggiungimento della capacità effettiva stoccabile.

Sono a servizio di quest'area tre postazioni di carico/scarico dei liquidi da autobotte (area W16), sotto tettoia e due vasche di scarico (W3 e W4) in cui vengono scaricati i fanghi pompabili. Da qui i fanghi possono essere inviati allo stoccaggio in serbatoi, previa sedimentazione in una seconda vasca di sedimentazione. Tale vasca è dotata di catena dragante motorizzata che convoglia il fango verso il pozzetto di testa del sedimentatore dotato di pompa sommergibile. Mediante tale pompa i fanghi sono inviati tramite tubazione ad un big-bag con la funzione di filtrare e trattenere i solidi. I liquidi separati sono invece immessi nella vasca di scarico delle autobotti. Ultimata la fase di separazione la frazione liquida defluisce in una vasca di sollevamento, dalla quale viene rilanciata nel serbatoio di stoccaggio. All'interno dell'area di scarico fanghi vi è la stazione di lavaggio dell'interno delle autobotti di trasporto degli oli usati, mediante idrogetto, con raccolta dei fanghi e dei colaticci all'interno delle due vasche W3 e W4.

Infine, è a servizio dell'area un box di stoccaggio e travaso degli oli vegetali conferiti all'impianto in fusti e cisternette (area W23), riscaldato e coibentato al fine di agevolare le operazioni di movimentazione verso il serbatoio dedicato (n. 22).

Capacità di stoccaggio totale area : 1377 m³ (pari a 1377 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.10 IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI (OPERAZIONE D9)

L'impianto di trattamento delle emulsioni oleose è installato in un'area chiusa e coperta adiacente alla tettoia serbatoi, e preleva le emulsioni da trattare direttamente dal serbatoio di stoccaggio dedicato (serbatoio S-Q) mediante una pompa collegata ad un misuratore di portata, in grado di garantire un flusso costante anche nel caso di variazione delle condizioni fisiche del prodotto da trattare.

L'impianto ha una portata oraria di trattamento pari a circa 3-5 m³/h, corrispondenti a 10000 m³/anno (circa 10000 t/anno).

Possono essere inviati all'impianto i rifiuti appartenenti al gruppo omogeneo di miscelazione denominato "emulsioni non contaminate":

- 010505*
- 050103*
- 050106*
- 120109*
- 130105*
- 130205*
- 130502*
- 130503*
- 130507*
- 130801*
- 130802*

L'impianto è costituito da due unità che operano in serie: la prima è una centrifuga ad asse orizzontale che permette la separazione in campi difficili delle tre fasi (acqua, olio e solidi) con eventuale aggiunta di agente disemulsionante, la seconda è un separatore a dischi che agisce sulla fase oleosa, che risulta dalla prima, permettendo un'ulteriore separazione delle tre fasi suddette e dalla quale risultano olio purificato, acqua e solidi.

In uscita dall'impianto si generano le seguenti tre fasi:

- Fase oleosa: CER 190810* (inviata nei serbatoi di stoccaggio degli oli)
- Fase acquosa: CER 120109* (inviata allo stoccaggio nel serbatoio di stoccaggio delle emulsioni "povere")
- Fase "solida" (fangoso pompabile): CER 190813* (inviata a stoccaggio in cisternette).

2.2.2.11. AREA L – AREA STOCCAGGIO RIFIUTI VARI

- Area L1: filtri dell'olio in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L2: carta e materiale filtrante in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L3: cassone di riserva (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L4: plastica e gomma in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L5: metalli ferrosi in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L6: metalli non ferrosi in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)

All'interno dell'area vi è una zona adibita allo scarico a terra dei rifiuti conferiti in cassoni container (W22), costituita da una platea in calcestruzzo opportunamente cordolata e provvista di un pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci.

Capacità di stoccaggio totale area L : 150 m³ (pari a 154, 7 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.12. IMPIANTO DI BONIFICA DEI CONTENITORI SPORCHI D'OLIO (OPERAZIONE R13)

Gli oli usati contenuti in fusti e cisternette sono inviati alle aree di travaso e scolo. All'interno di tali aree un operatore provvede a svuotare il contenuto dei fusti metallici e delle cisternette all'interno di apposita vasca di raccolta dei colaticci in lamiera, posizionata nei settori W1-W2, drenante verso un pozzetto di raccolta e di rilancio. Successivamente i fusti e le cisternette sono caricati sulle linee di sgocciolamento (W10 e W11), dotate di idonee pendenze atte a convogliare il liquido sgocciolato verso la vasca di scarico.

Sono previste due linee di bonifica differenti per fusti metallici (W7) e per le cisternette (W9):

- la linea di lavaggio dei fusti è costituita da due bracci meccanici dotati di ugello di lavaggio a testa rotante per il lavaggio in contemporanea di due fusti, una vasca di accumulo delle acque di lavaggio (500 l) realizzata con impianto a circuito chiuso, nella quale si provvederà periodicamente alla sostituzione delle acque di lavaggio avviandole ai serbatoi di stoccaggio, una vasca di accumulo delle acque di risciacquo (1000 l), nella quale si prevede un rabbocco in continuo delle acque di risciacquo, una vasca di raccolta dei

colaticci, una pompa di rilancio. Potenzialità dell'impianto: 26 fusti/ora.

I fusti che non superano la verifica post-lavaggio sono sottoposti a pressatura e stoccati in cassone container sotto tettoia.

- la linea di lavaggio delle cisternette è costituita da un braccio meccanico dotato di ugello di lavaggio a testa rotante, una vasca di accumulo delle acque di lavaggio (500 l) realizzata con impianto a circuito chiuso, nella quale si provvederà periodicamente alla sostituzione delle acque di lavaggio avviandole ai serbatoi di stoccaggio, una vasca di accumulo delle acque di risciacquo (1000 l) nella quale si prevede un rabbocco in continuo delle acque di risciacquo, una vasca di raccolta dei colaticci, una pompa di rilancio. Potenzialità dell'impianto: 13 cisternette/ora.

Sono a servizio dell'impianto:

- Settori W1-W2: aree di svuotamento dei fusti e cisternette da sottoporre a recupero
- Area W14: linea asciugatura fusti
- Area W15: linea asciugatura cisternette
- Area W7: impianto di lavaggio dei fusti
- Area W8: pressa per la compattazione dei fusti, con annesso container per lo stoccaggio dei fusti pressati
- Area W9: impianto per il lavaggio delle cisternette
- Area W10: area di stoccaggio e sgocciolamento fusti
- Area W11: area di stoccaggio e sgocciolamento cisternette
- Area W12: area di deposito fusti e cisternette vuoti

2.2.2.13. MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (OPERAZIONE R13)

Lo stoccaggio dei RAEE e dei catalizzatori avviene in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale o in cassone scarrabile.

Sui RAEE si effettuano le seguenti attività:

- messa in sicurezza delle apparecchiature contenenti componenti pericolosi, ad eccezione dei RAEE contenenti tubi catodici, gas refrigeranti (clorofluorocarburi CFC, idroclorofluorocarburi HCFC, idrofluoroclorocarburi HFC o idrocarburi HC);
- disassemblaggio delle apparecchiature non contenenti sostanze pericolose.

L'area comprende:

- Area H1: deposito catalizzatori da recuperare in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale (capacità di stoccaggio: 6m³)
- Area H2: componenti derivati dal disassemblaggio dei Raee a bordo linea in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale (capacità di stoccaggio: 14 m³)
- Area H3: componenti derivati dal disassemblaggio dei RAEE in scaffalatura (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area H4: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)

- Area H5: apparecchiature elettriche ed elettroniche P (capacità di stoccaggio: 63 m³), a sua volta suddivisa in:
 - o H5a: apparecchiature elettriche ed elettroniche P da disassemblare su scaffalatura;
 - o H5b: apparecchiature elettriche ed elettroniche P da inviare a recupero presso terzi su scaffalatura;
 - o H5c: apparecchiature elettriche ed elettroniche P contenenti PCB da inviare a recupero presso terzi
- Area H6: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP (capacità di stoccaggio: 64 m³), a sua volta suddivisa in:
 - o H6a: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP da disassemblare su scaffalatura;
 - o H6b: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP da inviare a recupero presso terzi su scaffalatura
- Area H7: deposito metalli derivanti dal disassemblaggio dei catalizzatori (capacità di stoccaggio: 3 m³)

La messa in sicurezza dei RAEE è effettuata nell'area H, in particolare:

- settore di messa in sicurezza Raee: banco di lavoro in area H
- settore di disassemblaggio Raee: banco di lavoro in area H
- settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche: area H2 e area F
- settore di stoccaggio dei componenti recuperabili: area H2 e H3
- settore di stoccaggio dei componenti non recuperabili: area H2

Capacità di stoccaggio totale area H: 196m³ di rifiuti pericolosi

2.2.3. MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nella seguente tabella 2 sono indicate le operazioni di miscelezioni autorizzate, in deroga al divieto previsto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, nonché le altre operazioni di miscelezione. È inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono le attività di smaltimento o recupero definitivo a cui i rifiuti devono essere successivamente inviati.

Tabella 2 – Miscelezioni autorizzate nello stabilimento

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelezione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
Vetro	Vetro e lampade NP	10 11 12		S	<i>La miscelezione avviene direttamente nei recipienti di stoccaggio</i>	191205	R5	F20	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale
		15 01 07		S		150107	D1		
		10 11 03		S		160120			
		16 01 20		S		170202			
		17 02 02		S		200102			
		19 12 05		S					
		20 01 02		S					
Rifiuti non recuperabili	Rifiuti P e NP non recuperabili	04 02 09		S	<i>La miscelezione avviene all'interno dell'area di lavorazione (area C), oppure - nel caso dello stoccaggio in cassoni scarrabili - direttamente all'interno del cassone, nell'area di stoccaggio.</i>	120114*	R1	F28 F29 F30 E19	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		05 01 14		P		120116*	D1		
				S		120118*	D9		
		05 06 04		P		160709*	D10		
				S		170106*			
		10 01 01		S		170503*			
		10 02 07	*	S		170903*			
		10 11 11	*	S		190204*			
		10 11 19	*	S		191211*			
		10 11 20		S					
		11 03 02	*	P					
				S					
		12 01 13		S					
		12 01 14	*	P					
		12 01 15		P					
		12 01 16	*	S					
12 01 17		S							
12 01 18	*	P							
12 01 20	*	S							
12 01 21		S							

³ S: solido L: liquido P: palabile

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		13 05 01	*	S					
		13 05 08	*	P					
		16 01 22		S					
		16 07 09	*	S					
		16 11 03	*	S					
		17 01 06	*	S					
		17 03 01	*	P S					
		17 03 03	*	P S					
		17 05 03	*	S					
		17 09 03	*	S					
		19 09 01		S					
		19 10 04		S					
Carboni attivi e resine	Carboni attivi e resine P e NP	06 13 02	*	S	<i>La miscelazione avviene, all'interno dell'area di lavorazione o direttamente nei cassoni scarrabili</i>	190204* 191211* 190110* 190806* 061302*	R3 D1 D10	F5 F6 E1	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		07 03 10	*	S					
		11 01 16	*	S					
		19 01 10	*	S					
		19 08 06	*	S					
		19 09 04		S					
19 09 05		S							
Carta e cartone	Carta e cartone NP	03 03 08		S	<i>Miscelazione effettuata direttamente nei cassoni container adibiti allo stoccaggio</i>	030308 150101 150105 150106 191201 200101	R3 D1	E17	Cassone scarrabile
		15 01 01		S					
		19 12 01		S					
		15 01 05		S					
		15 01 06		S					
		20 01 01		S					
Catalizzatori esauriti	Catalizzatori esauriti P e NP	16 08 01		S	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'area di lavorazione (area C)</i>	160807*	R7 R8 D1 D9	F14 F15	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		16 08 07	*	S					
Fanghi	Fanghi contenenti sostanze organiche	02 02 01		P	<i>Le operazioni di miscelazione avvengono all'interno dell'area di lavorazione (area C) oppure direttamente nei cassoni scarrabili</i>	190204* 191211* 190811* 190813*	D1 D9	F31	Cassonetti, fusti, big-bag
		02 02 04		P					
		02 03 05		P					
		02 07 05		P					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		03 03 11		P					
		06 05 02	*	P					
		06 05 03		P					
		07 06 11	*	P					
		07 06 12		P					
		19 08 05		P					
		19 08 11	*	P					
		19 08 12		P					
		19 08 13	*	P					
		20 03 04		P					
Rottami elettrici ed elettronici	Apparecchiature elettriche NP	16 02 14		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei contenitori di stoccaggio</i>	160214	R4	H4 H6	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		16 02 16		S		160216	R5		
		20 01 36		S		200136	R13		
Rottami elettrici ed elettronici	Apparecchiature elettriche P	16 02 13	*	S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei contenitori di stoccaggio</i>	160213*	R4	H5	Cassonetti, big-bag, pedane
		16 02 15	*	S		160215*	R13		
		20 01 35	*	S		200135*	D15		
Scarti organici	Scarti organici	02 02 03		P	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	020203	R3	F2	Cassonetti, big-bag, fusti
		02 03 01		P		020301	D1		
		02 03 04		P		020304	D10		
		02 07 01		P		020701			
		10 01 03		S		100103			
		16 03 06		S		160306			
		20 01 08		S		190203			
Pile e batterie	Pile e batterie NP	16 06 04		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	160604	R4	F17	Cassonetti, big-bag o simili
		16 06 05		S		160605	R13		
		20 01 34		S		200134			
Pile e batterie	Pile e batterie P	16 06 01	*	S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	160601*	R4	E2 F16	Cassonetti in HDPE e cassoni
		16 06 02	*	S		160602*	R13		
		16 06 03	*	S		160603*			

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		16 06 04		S		200133*			scarrabili
		16 06 05		S					
		16 06 06	*	S					
		20 01 33	*	S					
Plastica e gomma	Plastica NP	07 02 13		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	070213 120105 150102 150105 150106 170203 170604 191204 200139	R3 D1 D9	F9 E7 E8	Cassonetti, fusti, big-bag, cassone scarrabile, deposito a terra
		12 01 05		S					
		15 02 03		S					
		16 01 19		S					
		16 01 22		S					
		17 02 03		S					
		19 12 04		S					
		15 01 02		S					
		15 01 05		S					
		15 01 06		S					
		17 06 04		S					
		17 09 04		S					
20 01 39		S							
Fibre tessili	Fibre tessili NP	15 01 09		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	191208 200111 150109 040221 040222	R1 R3 D1 D10	F19	Cassonetti, big-bag, pedane
		19 12 08		S					
		20 01 10		S					
		04 02 21		S					
		04 02 22		S					
		20 01 11		S					
Inerti e rifiuti da costruzione e demolizione	Inerti NP	17 03 02		P S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	170904 170504	R5 D1	E6	Cassone scarrabile
		17 01 03		S					
		17 09 04		S					
		17 01 07		S					
		17 05 04		S					
Legno	Legno NP	03 01 01		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento (cassoni, serbatoi, ecc..) o nell'area apposita (area C)</i>	191207 030105 030301 150103 170201	R1 R3 D10	F7 E9	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		03 01 05		S					
		03 03 01		S					
		03 03 07		S					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		15 01 03		S					
		17 02 01		S					
		19 12 07		S					
		20 01 38		S					
Altri rifiuti solidi	Materiali filtranti, assorbenti ed altri rifiuti solidi contaminati da sostanze pericolose P	05 01 15	*	S	<i>Le attività di miscelazione vengono effettuate all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C).</i>	190204* 191211* 191206* 030104* 070310* 150202* 170204* 200137*	R1 D10	F8 E5	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		07 01 10	*	P					
		07 02 10	*	P					
		07 03 10	*	P					
		15 02 03		S					
		15 02 02	*	S					
		16 07 08	*	S					
		19 12 06	*	S					
		17 06 03	*	S					
		03 01 04	*	S					
		17 02 04	*	S					
		20 01 37	*	S					
Imballaggi	Imballaggi contaminati e non contaminati	15 01 10	*	S	<i>Miscelazione effettuata direttamente nei contenitori di stoccaggio. Possibile attività di triturazione per riduzione volumetrica (tranne CER 150111*)</i>	150110* 150111*	R3 R4 D9	E4 F26	Cassonetti, big-bag, cassone scarrabile
		15 01 11	*	S					
		15 01 02		S					
		15 01 04		S					
Metalli	Metalli ferrosi e non ferrosi NP	16 01 16		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento o nell'area apposita (area C)</i>	191202 191203 160116 200140 120101 120102 160117 170405 120103 120104 160118 170401 170402 170406 200307	R4 D9	L5 L6	Cassone scarrabile
		20 01 40		S					
		12 01 01		S					
		12 01 02		S					
		16 01 17		S					
		17 04 05		S					
		12 01 03		S					
		12 01 04		S					
		16 01 18		S					
		17 04 01		S					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		17 04 02		S					
		17 04 06		S					
		19 10 02		S					
		20 03 07		S					
		19 12 02		S					
		19 12 03		S					
Colle e adesivi, vernici, pitture e toner	Colle e adesivi, vernici, pitture e toner P	08 04 09	*	P	<i>Le attività di miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	190204* 191211* 040216* 080317* 080121* 080312* 080409* 080111* 200127*	R1 D1 D9 D10	G1 G4	Fusti, big-bag e cassonetti
			S						
		08 04 10		P					
			S						
		08 03 17	*	P					
			S						
		08 01 21	*	P					
			S						
08 03 12	*	P							
	S								
08 01 11	*	P							
	S								
04 02 16	*	P							
	S								
20 01 27	*	P							
	S								
Vernici, pitture e toner	Vernici, pitture, inchiostri e toner NP	08 01 12		P	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	190203 191212 080112 080116 080307 040217 200128	R1 D9 D10	G2	Fusti, big-bag e cassonetti
			P						
		08 01 18		P					
			S						
		08 02 01		P					
			P						
		08 03 07		P					
P									
04 02 17		P							
	P								
20 01 28		P							
	P								
Solventi	Solventi alogenati	07 01 03	*	L	<i>Miscelazione effettuata in serbatoio</i>	190204* 140602*	R1 R2 D9 D10	G5 G13	Serbatoio
			L						
		07 01 07	*	L					
			L						
		07 02 03	*	L					
			L						
07 03 03	*	L							
	L								
07 04 03	*	L							
	L								
07 05 03	*	L							
	L								

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		07 06 03	*	L					
		07 07 03	*	L					
		14 06 02	*	L					
Solventi	Solventi non alogenati	07 01 04	*	L	<i>Miscelazione effettuata in serbatoio</i>	190204* 070104* 070504* 140603* 200113*	R1 R2 D9 D10	G6 G12	Serbatoio
		07 01 08	*	L					
		07 02 04	*	L					
		07 02 08	*	L					
		07 03 04	*	L					
		07 03 08	*	L					
		07 04 04	*	L					
		07 04 08	*	L					
		07 05 04	*	L					
		07 05 08	*	L					
		07 06 04	*	L					
		07 06 08	*	L					
		07 07 08	*	L					
		14 06 03	*	L					
		20 01 13	*	L					
Fanghi e morchie	Fanghi contenenti solventi	08 01 15	*	P	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento, nell'area apposita (area C) o nell'area W21</i>	190204* 191211* 080115* 080117* 080411* 140605*	R1 R2 D9 D10	G7 G8	Cassonetti, fusti e altri contenitori, cassone scarrabile
		08 01 17	*	P					
		08 04 11	*	P					
		08 04 13	*	P					
		04 01 03	*	S					
		14 06 05	*	P					
		04 02 14	*	P					
Rifiuti dei processi chimici	Altri solidi P	06 04 03	*	S	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	060403* 060404* 060405*	D10	F24	Cassonetti, big-bag e fusti
		06 04 04	*	S					
		06 04 05	*	S					
Fanghi e morchie	Fanghi e morchie oleose	01 05 05	*	P	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	130502* 130503* 010505* 050106*	R1 D9 D10	E15 E16	Cassoni scarrabili
		05 01 03	*	P					
		05 01 06	*	P					
		05 01 08	*	P					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		05 01 17		P S		050103* 050108* 050117			
		13 05 02	*	P					
		13 05 03	*	P					
Oli ed emulsioni	Oli recuperabili	05 01 05	*	L	<i>Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	190207*	R1	S-A	Serbatoi
		08 03 19	*	L		190810*	R9	S-B	
		12 01 07	*	L		120107*	R13	S-C	
		12 01 09	*	L		120109*	D10		
		12 01 10	*	L		120119*	D15		
		12 01 19	*	L		130110*			
		13 01 10	*	L		130112*			
		13 01 11	*	L		130113*			
		13 01 12	*	L		130205*			
		13 01 13	*	L		130206*			
		13 02 05	*	L		130208*			
		13 02 06	*	L		130304*			
		13 02 07	*	L		130308*			
		13 02 08	*	L		130506*			
		13 03 07	*	L		130701*			
		13 03 08	*	L		130703*			
		13 03 09	*	L		160708*			
		13 03 10	*	L		200126*			
		13 04 01	*	L					
		13 04 02	*	L					
		13 04 03	*	L					
		13 05 06	*	L					
		13 07 01	*	L					
13 07 02	*	L							
13 07 03	*	L							
16 07 08	*	L							
16 01 13	*	L							
19 02 07	*	L							
19 08 10	*	L							
20 01 26	*	L							
Oli ed emulsioni	Oli contaminati da PCB	13 01 01	*	L	<i>La miscelazione avviene direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	130101*	D10	S-E	Serbatoi
		13 03 01	*	L		130301*			

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito	
Oli ed emulsioni	Oli contaminati	12 01 06	*	L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	130109*	D10	S-D	Serbatoio	
		13 01 09	*	L		130204*				
		13 02 04	*	L		130306*				
		13 03 06	*	L						
Oli ed emulsioni	Emulsioni non contaminate	12 01 09	*	L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio. Possibile invio alla fase di disemulsione interna per concentrazione fase oleosa</i>	120109*	R9	S-G	Serbatoi	
		01 05 05	*	L		130105*	D9			S-H
		05 01 03	*	L		130205*	D10			S-Q
		05 01 06	*	L		130502*	D15			
		13 01 05	*	L		130507*				
		13 02 05	*	L		130507*				
		13 05 02	*	L		130802*				
		13 05 03	*	L						
		13 05 07	*	L						
		13 08 01	*	L						
13 08 02	*	L								
Oli ed emulsioni	Emulsioni contaminate	12 01 08	*	L	<i>Miscelazione effettuata mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	120108*	D10	S-F	Serbatoio	
		13 01 04	*	L		130104*				
Oli ed emulsioni	Oli NP commestibili	19 08 09		L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	190809	R1	S-I	Serbatoio	
		20 01 08		L		200108	R3			
		20 01 25		L		200125	D9 D10			
Rifiuti liquidi	Soluzione acquose	04 01 07		L	<i>La miscelazione viene effettuata direttamente mediante travaso nei serbatoi di stoccaggio.</i>	190204*	D8	S-L	Serbatoi	
		04 02 19	*	L		070101*	D9			S-N
		04 02 20		L		070201*	D10			S-O
		05 01 09	*	L		070301*		S-P		
		05 01 10		L		070104*				
		06 05 02	*	L		070504*				
		06 05 03		L		070701*				
		07 01 01	*	L		110111*				
		07 01 04	*	L		120301*				
		07 01 11	*	L		120302*				
		07 01 12		L		161001*				
		07 02 01	*	L		161003*				
		07 03 01	*	L		190813*				

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		07 05 04	*	L					
		07 06 01	*	L					
		08 03 08		L					
		07 06 11	*	L					
		07 06 12		L					
		07 07 01	*	L					
		08 01 18		L					
		08 04 12		L					
		08 04 14		L					
		10 01 20	*	L					
		10 01 21		L					
		10 01 22	*	L					
		10 01 23		L					
		10 12 13		L					
		11 01 08	*	L					
		11 01 09	*	L					
		11 01 11	*	L					
		11 01 12		L					
		11 01 15	*	L					
		12 03 01	*	L					
		12 03 02	*	L					
		16 10 01	*	L					
		16 10 02		L					
		16 10 03	*	L					
		16 10 04		L					
		19 02 05	*	L					
		19 02 06		L					
		19 08 07	*	L					
		19 08 08	*	L					
		19 08 13	*	L					
		19 08 14		L					
		19 09 06		L					
		19 11 03	*	L					

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
 Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		19 11 05	*	L					
		19 13 07	*						
		19 11 06		L					
Rifiuti liquidi organici	Acque organiche	02 02 01		L	<i>La miscelazione viene effettuata direttamente mediante travaso nel serbatoio di stoccaggio</i>	190204* 120301*	D8 D9 D10	S-M	Serbatoio
		02 02 04		L					
		02 03 01		L					
		02 03 05		L					
		02 07 05		L					
		03 03 11		L					
		06 03 13	*	L					
		06 03 14		L					
		08 01 20		L					
		08 01 19	*	L					
		11 01 13	*	L					
		12 03 01	*	L					
		19 06 03		L					
		19 07 02	*	L					
		19 07 03		L					
		19 08 05		L					
19 08 11	*	L							
19 08 12		L							
20 03 04		L							
Rifiuti dei processi chimici	Basi	06 02 01	*	S	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	060201* 060203* 060205*	R6 D9 D10	F25	Cassonetti, fusti, big-bag e simili
		06 02 03	*	S					
		06 02 04	*	S					
		06 02 05	*	S					
Rifiuti solidi destinati ad incenerimento	Solidi	03 01 04	*	S	<i>La miscelazione avviene nell'area D, prima nel cassonetto di pre-miscelazione, successivamente nel cassonetto di miscelazione.</i>	190204*	D10	D5	Cassonetti
		05 01 03	*	S					
		07 01 08	*	S					
		07 02 08	*	S					
		07 03 10	*	S					
		07 07 08	*	S					
		08 01 11	*	S					
08 01 12		S							

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		08 01 17	*	S					
		08 03 17	*	S					
		08 04 09	*	S					
		08 04 10		S					
		08 04 15	*	S					
		08 04 16		S					
		12 01 12	*	S					
		12 01 14	*	S					
		14 06 05	*	S					
		15 01 10	*	S					
		15 02 02	*	S					
		15 02 03		S					
		16 01 21	*	S					
		16 03 06		S					
		16 07 08	*	S					
		16 07 09	*	S					
		17 02 04	*	S					
		17 09 03	*	S					

SEZIONE 3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

3.1 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 3.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto
- 3.1.2. Le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato a svolgere l'attività di gestione rifiuti sono esclusivamente quelle riportate nella precedente tabella n. 1, con le modalità individuate nella medesima sezione
- 3.1.3. I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di omologazione descritte nella documentazione prodotta
- 3.1.4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione
- 3.1.5. Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata. In particolare le aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione devono essere completamente impermeabilizzate; tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia
- 3.1.6. In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nella precedente tabella n. 2. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo e del sottogruppo di appartenenza
- 3.1.7. Le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:
- a) miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
 - b) miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12
- 3.1.8. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi
- 3.1.9. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti

- 3.1.10. Le miscele effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico
- 3.1.11. Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo
- 3.1.12. Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo
- 3.1.13. Per quanto riguarda la codifica della miscela ottenuta, i codici indicati nella tabella n. 2, diversi da quelli del capitolo 19 del Catalogo europeo dei rifiuti, possono essere utilizzati esclusivamente nel caso in cui si tratti delle miscele di rifiuti della medesima tipologia merceologica (ad es. batterie, oli esausti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.)
- 3.1.14. Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicate nella precedente tabella n. 2
- 3.1.15. La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento
- 3.1.16. La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi
- 3.1.17. Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica: a tal fine per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri
- 3.1.18. Relativamente alle miscele tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006
- 3.1.19. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
- 3.1.20. Tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; le aree di deposito dovranno essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la

denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e tipologia dei rifiuti stoccati

- 3.1.21. I cassoni da D6 a D10 contenenti rifiuti non pericolosi devono essere opportunamente coperti
- 3.1.22. La sistemazione dei recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-container deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione in modo da rendere possibile l'immediata rimozione di ciascun contenitore dal quale si originassero eventuali perdite. In particolare in caso di stoccaggio a terra i recipienti mobili diversi dai cassoni container, devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o strutture equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di due file e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati
- 3.1.23. I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione; tali dispositivi devono essere mantenuti in efficienza
- 3.1.24. I serbatoi devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti
- 3.1.25. La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi
- 3.1.26. Deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membranature; in particolare per i **serbatoi in acciaio** deve essere eseguito un **controllo degli spessori con frequenza triennale (il primo entro il mese di dicembre 2017)**, inviando alla Città Metropolitana di Torino la relativa relazione di collaudo, **entro 30 giorni dall'esecuzione**
- 3.1.27. I bacini di contenimento e le relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone e delle strutture di stoccaggio devono essere mantenuti in efficienza
- 3.1.28. Deve essere effettuato **una volta ogni due anni il collaudo di tenuta idraulica** dei bacini di contenimento dei serbatoi e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia; **il primo collaudo** dovrà essere eseguito **entro il 30/4/2016**. Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**
- 3.1.29. Tutte le operazioni di travaso devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate
- 3.1.30. Il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico
- 3.1.31. La pavimentazione delle zone di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive
- 3.1.32. Le operazioni di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi

- 3.1.33. Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi
- 3.1.34. Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi
- 3.1.35. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio da pile ed accumulatori esausti di fluidi pericolosi, per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri
- 3.1.36. Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- 3.1.37. Nei settori adibiti allo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive operazioni di recupero
- 3.1.38. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere provvisti di:
- i. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato
 - ii. dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento
 - iii. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- 3.1.39. Le pile e gli accumulatori esausti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi
- 3.1.40. Sui recipienti di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici
- 3.1.41. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati
- 3.1.42. I rifiuti contenenti PCB dovranno essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscire del contenuto
- 3.1.43. Dovranno essere adottate le precauzioni e le cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI, in particolare l'etichettatura dei rifiuti contenenti PCB dovrà essere conforme a quanto indicato nella guida
- 3.1.44. Dovranno essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendio

- 3.1.45. In conformità alle disposizioni in materia di sicurezza durante le attività di manipolazione in genere di apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale
- 3.1.46. Deve essere sempre garantita un'adeguata formazione, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa
- 3.1.47. Deve essere fatta **comunicazione semestralmente** alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti; la **prima comunicazione** deve essere fatta **entro il 31/1/2016**. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi
- 3.1.48. **Prima di procedere al conferimento dei rifiuti con PCB**, dovrà essere **trasmesso alla Città Metropolitana di Torino l'estratto del contratto** da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto
- 3.1.49. **I rifiuti contenenti PCB** possono permanere nell'impianto per la durata massima di **sei mesi**
- 3.1.50. La procedura di gestione dei rifiuti in ingresso, in particolare dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), deve comprendere l'individuazione di materiali radioattivi presenti tra i rifiuti, mediante l'utilizzo di un rilevatore di radioattività portatile, come previsto dalla normativa vigente in materia
- 3.1.51. Nell'impianto devono essere rispettate le modalità di gestione applicabili, previste per i RAEE dall'allegato VII del D. Lgs. 49/2014
- 3.1.52. La permanenza dei **rifiuti sanitari** nell'impianto deve essere al **massimo di 5 giorni**, inoltre **l'area destinata al deposito dei rifiuti sanitari** deve essere adeguatamente **ventilata, pulita e disinfettata almeno ogni 10 giorni**
- 3.1.53. Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti; a tal fine devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia
- 3.1.54. Il gestore deve sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di stoccaggio autorizzata. **I rifiuti**, in ogni caso devono essere **smaltiti/recuperati almeno entro un anno dal ricevimento** presso l'impianto
- 3.1.55. Deve essere predisposta una procedura operativa che preveda la verifica dei carichi avviati alla triturazione da parte dell'addetto al caricamento (verifica in fase di omologa, verifica in fase di conferimento al centro e verifica in fase di caricamento sull'impianto di triturazione) per prevenire eventuali criticità generate da un accidentale inserimento di

materiali estranei all'interno della camera di triturazione.

- 3.1.56. In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni
- 3.1.57. L'istante dovrà inoltre comunicare con un congruo preavviso **non inferiore ai 30 giorni** la data di **cessazione definitiva delle attività**: in merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il gestore dovrà inoltre eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
- 3.1.58. In caso di **condizioni diverse da quelle di normale esercizio**, in particolare per le fasi di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive e per i malfunzionamenti, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e alla SMAT S.p.A. una comunicazione contenente l'indicazione del problema riscontrato, le possibili cause, le modalità e tempistiche di intervento
- 3.1.59. Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati dal presente provvedimento rende necessaria l'immediata sospensione delle lavorazioni e/o dei conferimenti per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema riscontrato
- 3.1.60. Nella manipolazione dei rifiuti devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In casi di **emergenza** devono essere adottate le procedure previste dal sistema di gestione ambientale adottato presso il sito
- 3.1.61. La presente autorizzazione dovrà sempre essere custodita, anche in copia, presso l'impianto in oggetto

3.2 PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUE

- 3.2.1. Il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni relative agli scarichi in rete fognaria
- 3.2.2. Il gestore si impegna ad osservare le norme in materia di controlli previsti dal D. Lgs 152/2006 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
- assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli

- scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c. si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. si impegna a consentire alla SMAT S.p.A. il controllo del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
- 3.2.3. E' obbligo del gestore realizzare un punto di prelievo di campioni di controllo sullo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione nella fognatura nera. Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura del gestore in perfette condizioni di efficienza e accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria. Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui all'allegato n.8 del Regolamento (consultabile al sito internet: www.smatorino.it). Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo
- 3.2.4. E' obbligo del gestore provvedere allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria nera così come indicato nella documentazione agli atti ("Scheda tecnica relativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia"), purché il rilascio avvenga in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteorologiche in atto
- 3.2.5. E' obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, che dovrà prevedere obbligatoriamente il solo trattamento di disoleazione in quanto, in funzione del ricettore finale, la sedimentazione non è ritenuta necessaria. A tal fine dovrà essere effettuata periodicamente la pulizia della vasca e la pulizia e il controllo del dispositivo di temporizzazione e pompaggio, secondo quanto previsto nella documentazione agli atti ("Scheda tecnica relativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia"). Delle operazioni di manutenzione dovrà essere tenuta una registrazione che dovrà essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo, SMAT S.p.A. inclusa. Dovrà essere controllato periodicamente anche il funzionamento del sistema di intercettazione di emergenza posto sulla tubazione di scarico delle acque di seconda pioggia
- 3.2.6. In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, deve essere previsto il recupero e lo smaltimento degli stessi come rifiuti, come illustrato nella documentazione agli atti.

3.3 LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE

- 3.3.1. I valori limite, ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, sono specificati nel piano di classificazione acustica, approvato dal Comune di Settimo Torinese, con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 7/10/2005

- 3.3.2. **Entro 1 mese dall'avvio dell'impianto** nella nuova configurazione dovrà essere eseguito un **controllo delle emissioni sonore** al fine di confermare quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di modifica sostanziale; i risultati dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese e all'ARPA **entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli**.

3.4 PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 3.4.1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro delle Emissioni della tabella n. 4 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati
- 3.4.2. Non sono ammessi apporti di aria falsa prelevata allo scopo di diluire gli effluenti provenienti dalle lavorazioni/attività indicate nel Quadro delle Emissioni
- 3.4.3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
- 3.4.4. Qualora il gestore accerti che, **a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:**
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della normale funzionalità;
 - informa **entro le otto ore successive** all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - sospende l'esercizio della lavorazione / attività fino a che la normale funzionalità non sia ripristinata.
- 3.4.5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro delle Emissioni.
- 3.4.6. I sistemi di abbattimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza
- 3.4.7. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni / attività autorizzate
- 3.4.8. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve

essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo

- 3.4.9. Gli effluenti in ingresso al sistema di abbattimento a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%
- 3.4.10. Le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
 - Tempo di contatto superiore ad 1 secondo
- 3.4.11. Le cariche di carbone attivo devono essere sostituite con la frequenza indicata nel piano di monitoraggio e controllo contenuto al successivo punto 3.5.
- 3.4.12. In particolare il gestore, all'interno del registro di cui al precedente punto 2.4.8, dovrà riportare anche le seguenti informazioni circa i sistemi di abbattimento:
- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
 - quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 2 anni
- 3.4.13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti – relativi ai camini Em1, Em2, Em3 ed Em4 - devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM
- 3.4.14. La sigla identificativa di tutti i punti d'emissione compresi nel Quadro delle Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini / sbocchi in atmosfera
- 3.4.15. Le postazioni di campionamento, laddove lo stesso sia previsto, devono essere rese accessibili ed agibili per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa di settore
- 3.4.16. I condotti di scarico - relativi ai camini Em1, Em2, Em3, Em4, Em13, Em14, Em15, Em16 ed Em17- dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, in particolare per i camini Em1, Em2, Em3 ed Em4, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto
- 3.4.17. La **messa a regime dell'impianto di triturazione e della linea di rottura delle emulsioni** deve essere effettuata **entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi**. La **data di avviamento deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese e all'ARPA con 15 giorni di anticipo**
- 3.4.18. Per quanto riguarda il **tritratore per l'autocontrollo iniziale**, il gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nei **primi trenta giorni a partire dalla data di messa a regime**, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni
- 3.4.19. Sono richiesti **autocontrolli periodici** delle emissioni con la **frequenza indicata nel Quadro Emissioni**, nelle più gravose condizioni di esercizio, che per il camino identificato dalla sigla Em1, si intendono durante *l'operazione di travaso relativo alle cartucce di carbone attivo*, mantenendo la periodicità in essere per gli impianti non oggetto di modifiche e/o

già funzionanti

- 3.4.20. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
- 3.4.21. Il gestore deve trasmettere i **risultati analitici** dell'autocontrollo iniziale e dei periodici **entro 60 giorni dalla data di effettuazione** alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed al Comune di Settimo Torinese. Per la presentazione dei risultati del suddetto autocontrollo, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm
- 3.4.22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella 3. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata

Tabella 3 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 – UNI EN 13526:2002	---
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

Tabella 4 – Quadro emissioni in atmosfera

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em1	Area di lavorazione	AMB.	5.000	POLVERI C.O.T.	10 20	0.050 0.100	T T	Prefiltro (filtro a maniche) + Filtro a tasche + Carboni Attivi	15	Il prefiltro viene utilizzato nel caso di operazione di travaso relativo alle cartucce di carbone attivo. Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em2	Linea di scarico ATB e svuotamento fusti e cisternette	AMB.	2.500	C.O.T.	20	0.050	T	Carboni Attivi	15	===
Em3	Trituratore per imballaggi	AMB.	20.000	POLVERI C.O.T.	10 20	0.200 0.400	I+T I+T	Ciclone + Filtro a maniche + Carboni Attivi	15	Aspiratore dotato di inverter e potenziometro. Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em4	Linea solventi: carico ATB, travaso nei serbatoi di stoccaggio	AMB.	2.000	C.O.T.	20	0.040	T	Filtro a tessuto + Carboni Attivi	15	Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em5	Serbatoi oli non contaminati (S-A, S-B, S-C)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	===	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em6	Serbatoi oli contaminati (S-D, S-E)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em7	Serbatoi emulsioni contaminate e non contaminate (S-F e S-Q)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em8	Serbatoi oli vegetali (S-I)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em9	Serbatoi emulsioni oleose non contaminate (S-G e S-H)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em10	Serbatoi delle acque organiche (S-M)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em11	Serbatoi delle acque e acque di lavaggio (S-N, S-O, S-P, S-L)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Trappole ad umido + Carboni Attivi	n.d.	===
Em12	Serbatoi dei solventi e solventi alogenati (G12, G13)	AMB.	2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em13	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo acqua in uscita dalla centrifuga e dal separatore		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	==
Em14	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo olio in uscita dalla centrifuga		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	==
Em15	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo olio in uscita dal separatore		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em16	Generatore di vapore									====
Non soggetto ad autorizzazione ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 (alimentato a metano pot. = 314 kWt)										

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em17	Gruppo elettrogeno dedicato al tritratore									===
	Non soggetto ad autorizzazione ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 (pot. < 3 MWt)									

- (1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale
 (2) in fase di carico

3.5 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 3.5.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore, insieme alle modalità e alla frequenza dei controlli programmati che ARPA esegue, con oneri a carico del gestore: per “ispezione programmata” si intende un controllo dell’ARPA con frequenza triennale
- 3.5.2 I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati alla Città Metropolitana di Torino e all’ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle
- 3.5.3 I metodi di misura degli inquinanti alle emissioni in aria sono riportati nella precedente tabella n. 3, quelli per il controllo delle acque sotterranee sono indicati nella tabella 8.

Tabella 5 – Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Modalità di controllo e di analisi	frequenza	Modalità di registrazione e di trasmissione	Azioni di ARPA
Controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA ⁴ agli atti	Ad ogni conferimento	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
Controllo del ritorno della quarta copia del formulario dei rifiuti conferiti a terzi	Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Giornaliera		

⁴ Sistema di gestione ambientale

Attività	Modalità di controllo e di analisi	frequenza	Modalità di registrazione e di trasmissione	Azioni di ARPA
Controllo di eventuali materiali radioattivi in accettazione dei Raee	Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Ad ogni conferimento		
Controllo sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA agli atti	Giornaliera		
Controllo delle modalità di deposito dei rifiuti	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA agli atti	Giornaliera		
Verifica dei parametri analitici per caratterizzazione dei rifiuti	Analisi	In fase di omologa e quando avvengono variazioni		

Tabella 6 – Emissioni in aria, inquinanti monitorati

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Em1	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato ⁽⁵⁾	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/07/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em2	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/07/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em3	Sostituzione cariche di carbone attivo	5 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Iniziale e Triennale	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em4	Sostituzione cariche di carbone attivo	3 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata

⁵ vedi il precedente punto 3.4.8

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/7/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em5	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em6	Sostituzione cariche di carbone attivo	12 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em7	Sostituzione cariche di carbone attivo	12 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em8	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em9	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em10	Sostituzione cariche di carbone attivo	18 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em11	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 mese	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Em12	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em13	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em14	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em15	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	

Tabella 7 – Protezione del sottosuolo : controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri inquinanti	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA
P1, P2 e P3	Soggiacenza della falda	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo controllo entro il 30/3/2017)	Rapporto di prova; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Campionamento una volta ogni tre anni
	Conducibilità			
	Potenziale redox			
	Ossigeno disciolto			
	Alluminio			
	Antimonio			
	Argento			
	Arsenico			
	Berillio			
	Cadmio			
	Cobalto			
	Cromo totale			
	Cromo VI			
	Ferro			
	Mercurio			
Nichel				
Piombo				
Rame				
Selenio				
Manganese				
Tallio				
Zinco				

Piezometro	Parametri inquinanti	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA
	Boro			
	Composti organici aromatici			
	Alifatici alogenati cancerogeni			
	Alifatici clorurati cancerogeni			
	Alifatici clorurati non cancerogeni			
	Idrocarburi totali			

Tabella 8 – Metodi analitici per il controllo delle acque sotterranee

Parametri inquinanti	Metodi di riferimento
Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco, Boro	UNI EN ISO 17294-2
Cromo VI	EPA 7199
Composti organici aromatici, Alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni e non,	UNI EN ISO 15680
Idrocarburi totali come n-esano, idrocarburi totali come n-esano (statico)	APAT CNR IRSA 5160 B2

Tabella 9 – Rumore, sorgenti

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo	Reporting	Controllo ARPA
Movimentazione rifiuti	P1, P2, P3,P4, P5, P6 e P7	Vedi verifica di impatto acustico del 27/6/2014	Triennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi la prima entro il 27/6/2017)	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Ispezione programmata
Lavaggio fusti e cisternette					
Impianto di pompaggio rifiuti liquidi					
Compattatore dei fusti					
Impianto di triturazione					

Tabella 10 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)

Struttura contenimento	Contenitore		Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	
Serbatoi in acciaio	Verifica dello spessore delle membranature	Triennale (il primo entro il 31/12/2017)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli
Bacini di contenimento a servizio dei serbatoi di stoccaggio	Collaudo di tenuta idraulica	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere quindi il primo entro il 30/04/2016)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli



Città metropolitana di Torino

Struttura contenimento	Contenitore			Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	
Vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia	Collaudo di tenuta idraulica	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere quindi il primo entro il 30/04/2016)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli	

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 153-15364/2016
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. 205-29168 DEL 29/09/2015.
PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE PER CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE.

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE (TO)

P.IVA: 10989670012 POS. N. 016412

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

Premesso che:

- In data 29/09/2015, con determinazione dirigenziale n. 205-29168, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- Con nota del 27/04/2016 (prot. 52136) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato che nella tabella 4 del provvedimento autorizzativo è stato indicato un valore errato della portata autorizzata per le emissioni in atmosfera del camino Em3.
- In data 18/05/2016, mediante nota di prot. 62311, il servizio scrivente ha dato comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio d'ufficio del procedimento amministrativo volto alla modifica del provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015 per la correzione di un mero errore materiale relativamente al valore della portata autorizzata per le emissioni in atmosfera del camino Em3.

Ritenuto:

- Di modificare le condizioni dell'autorizzazione n. 205-29168 del 29/09/2015, sostituendo il valore di portata pari 20000 Nm³/h, erroneamente inserito in relazione al punto emissivo Em3, con il valore di 10000 Nm³/h.
- Che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, in particolare l'art. 3;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Determina di:

1. Modificare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. per l'installazione in oggetto, con il provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015, modificando da 20000 Nm³/h a 10000 Nm³/h ogni riferimento ivi contenuto al valore di portata di emissioni in atmosfera in relazione al punto emissivo siglato Em3.
2. Far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 205-29168 del 29/09/2015.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 15 GIU. 2016

Per il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini
f.to il Direttore di Area
D.ssa Paola Molina




CM/SC

La presente copia, composta di n...03
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 15/06/2016



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti





Torino, 15 Giugno 2016

Io sottoscritta Ing. Carlotta Isabella MUSTO, Responsabile Ufficio Incenerimento, Olii Usati, Spedizioni Transfrontaliere del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Citta' Metropolitana di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all'originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale centrale di Torino, inviandola alla Società S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L. - Via Sicilia, 12 - 10036 SETTIMO T.SE - ed ivi a mezzo del servizio postale.

(Ing. Carlotta Isabella MUSTO)



Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 312-32087/2016
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. 205-29168 DEL 29/09/2015. PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE PER CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE.

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA SICILIA, 12 - SETTIMO TORINESE (TO)

P.IVA: 10989670012 POS. N. 016412

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Premesso che:

- In data 29/09/2015, con determinazione dirigenziale n. 205-29168, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- Tale autorizzazione è stata successivamente modificata con il provvedimento n. 153-15364 del 15/06/2016.
- Con nota del 15/09/2016 (prot. 106642) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato che nella tabella 4 del provvedimento autorizzativo sono stati indicati valori errati dei limiti di emissione [kg/h] del camino Em3 per i parametri "polveri" e "C.O.T."
- In data 14/10/2016, mediante nota di prot. 119827, il servizio scrivente ha dato comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio d'ufficio del procedimento amministrativo volto alla modifica del provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015, come modificato dal provvedimento n. 153-15364 del 15/06/2016, per la correzione di un mero errore materiale relativamente ai valori dei limiti di emissione [kg/h] del camino Em3.

Ritenuto:

- Di modificare le condizioni dell'autorizzazione n. 205-29168 del 29/09/2015, come modificata dal provvedimento n. 153-15364 del 15/06/2016, sostituendo i limiti di emissione 0.200 kg/h e 0.400 kg/h, erroneamente inseriti in relazione al punto emissivo Em3, rispettivamente con i limiti di emissione 0.100 kg/h (per le polveri) e 0.200 kg/h (per il C.O.T.).
- Che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, in particolare l'art. 3;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Determina di:


1. Modificare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. per l'installazione in oggetto con il provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015, come modificato dal provvedimento n. 153-15364 del 15/06/2016, sostituendo i valori dei limiti di emissione espressi anche in termini di flusso di massa rispettivamente pari a 0.200 kg/h e 0.400 kg/h per i parametri polveri e C.O.T., con i limiti di emissione 0.100 kg/h (per le polveri) e 0.200 kg/h (per il C.O.T.).
2. Far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 205-29168 del 29/09/2015, come modificata dal provvedimento n. 153-15364 del 15/06/2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 NOV. 2016

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini




CM/SC

La presente copia composta di n. 03
raddoppiate, e compare all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 16/11/2016




Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti



Torino, 16 Novembre 2016



Io sottoscritta Sig.a Maria GARZO, Responsabile Ufficio Segreteria del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città' Metropolitana di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all'originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale centrale di Torino, inviandola alla Società S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L. - Via Sicilia, 12 - 10036 SETTIMO T.SE - ed ivi a mezzo del servizio postale.

(Maria GARZO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Garzo Maria', written in a cursive style.

Posteitaliane

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI



N. 312-32081 del Registro Cronologico

Firma

Racc. N. _____



Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se quest'ultimo non è presente, il plico può essere consegnato a persona di famiglia o a persona indicata nella cartolina di recapito, purché la consegna sia avvenuta entro il termine stabilito. In mancanza di indicazioni, il plico può essere consegnato al postino della stanzetta o a persona che, in mancanza di risposte contrarie, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

S.E.P.I. AMBIENTE S.r.l.

Via Sicilia, 12

10036 SETTIMO T.S.E

**Determinazione della Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche,
Sostenibilità Ambientale**

N. 57 – 4502 / 2018
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON
PROVVEDIMENTO N. 205-29168 DEL 29/09/2015.
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

**SEDE LEGALE E
OPERATIVA:** VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE (TO)

P.IVA: 10989670012 **POS. N. 016412**

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 29/09/2015, con determinazione dirigenziale n. 205-29168, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- In data 27/12/2017 (prot. n. 156951) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l'intenzione di miscelare nel gruppo omogeneo "Rifiuti solidi destinati ad incenerimento" anche i rifiuti codificati con il codice CER 191211* "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose", costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose, triturati. Nella relazione allegata alla comunicazione, la società ha richiesto l'approvazione di parte delle richieste inoltrate con una precedente comunicazione di modifica non sostanziale del 13/6/2017 (prot. n. 72450).
- Con nota del 29/01/2018 (prot. n. 12242) il Servizio scrivente della Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio d'ufficio del procedimento amministrativo volto alla modifica del provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015 ed ha fatto presente, relativamente alla richiesta del 13/6/2017, di essere ancora in attesa del completamento delle integrazioni richieste con la lettera del 6/9/2017 (prot. n. 104324).

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-*nonies* comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, a seguito della comunicazione del gestore in ordine alle modifiche dell'impianto, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Costituiscono modifiche sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- La modifica progettata dell'impianto non è sostanziale, in quanto non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- Il procedimento avviato a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale del 13/6/2017 è tutt'ora sospeso, in attesa del completamento delle integrazioni richieste con lettera del 6/9/2017.

RITENUTO pertanto di:

- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale n. 205-29168 del 29/09/2015 e successive modifiche, alla luce della modifica comunicata con lettera del 27/12/2017.
- Rinviare la conclusione del procedimento avviato a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale del 13/6/2017, non appena perverranno le integrazioni richieste.

RILEVATO che:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale";

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA DI:

1. Modificare le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a S.E.P.I. Ambiente S.r.l. per l’installazione in oggetto con il provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015, aggiungendo il codice CER 191211* tra i CER in ingresso nel gruppo omogeneo “Rifiuti solidi destinati ad incenerimento”, indicato nella tabella n. 2.
2. Rinviare la conclusione del procedimento avviato a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale del 13/6/2017, al ricevimento di tutte le integrazioni richieste con nota del 6/9/2017 (prot. n. 104324), che dovranno pervenire **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente atto**.
3. Far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 205-29168 del 29/09/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 19/02/2018

CM/SC

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, del comma 3 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 19 Febbraio 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI
(firmato digitalmente)

**Determinazione della Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche,
Sostenibilità Ambientale**

N. 92 - 8554 / 2018
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON
PROVVEDIMENTO N. 205-29168 DEL 29/09/2015.
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE
DELLE MODIFICHE PROGETTATE DELL'IMPIANTO, COMUNICATE
CON LETTERA DEL 13/06/2017 E DEL 13/7/2017 E, PER LE ALTRE, DI
AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

SEDE LEGALE E

OPERATIVA:

P.IVA:

VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE (TO)

10989670012

POS. N. 016412

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

Premesso che:

- In data 29/09/2015, con determinazione dirigenziale n. 205-29168, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato a S.E.P.I. Ambiente S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- In data 13/06/2017 (ns. prot. 72450) S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:
 1. avvio a destino R13/D15 dei rifiuti derivanti da miscelazione
 2. modifica del lay-out – stoccaggio confezionati (area F)
 3. modifica del lay-out – stoccaggio cassoni (area E)
 4. modifica del lay-out – stoccaggio cassoni (area L)
 5. area transito cassoni scarrabili (area M)
 6. area deposito contenitori bonificati (area W25)
 7. cambio destinazione n. I serbatoio S-C



8. attività di lavaggio dei contenitori, con inserimento in autorizzazione delle operazioni R12, R4 e R3.
9. modifiche dei gruppi omogenei di miscelazione (inserimento dell'attività di recupero R7 in uscita dall'impianto per i rifiuti costituiti da carboni attivi e resine, inserimento delle attività di recupero R3-R9-R12-R13 per gli oli e le emulsioni in uscita dall'impianto, modifica della destinazione in uscita di alcuni rifiuti oggetto di miscela con possibilità di conferimento ad impianti autorizzati con R13/D15 che inviano tali rifiuti a operazioni finali all'interno del centro, codifica dei rifiuti in uscita prodotti dalla triturazione con il CER 191211*, miscelazione di rifiuti costituiti da liquidi antigelo di cui al CER 160114* - 160115 per essere avviati ad impianti di recupero con operazione R3 e R13).

- Con nota del 4/07/2017 (prot. 81248) il Servizio scrivente della Città Metropolitana di Torino ha dato comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo volto alla modifica del provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015.
- Inoltre, con tale lettera, in ordine ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e parte del punto 9 della modifiche proposte questo Servizio ha richiesto una serie di integrazioni a completamento dell'istruttoria e, per i punti 5, 6, 8 e parte del 9, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento, invitando l'interessato a presentare osservazioni per iscritto. Conseguentemente sono stati interrotti i termini procedurali.
- Con note del 13/07/2017 (prot. 86372 e 86382) S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha fornito parte delle integrazioni richieste, ha presentato un'ulteriore richiesta di modifica non sostanziale (consistente nell'inserimento del codice CER 130802* in ingresso al gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "Oli recuperabili" e nella richiesta di miscelazione con invio a D15 delle acque organiche e delle soluzioni acquose, punto 10) ed ha fornito osservazioni.
- Con lettera del 6/9/2017 (prot. 104324) questi Uffici hanno fatto presente che le osservazioni fornite non risolvevano le criticità evidenziate in merito ai punti 5, 6, 8, parte del punto 9 e parte del punto 10 (richiesta di miscelazione con invio a D15 delle acque organiche e delle soluzioni acquose) e che pertanto le modifiche proposte non potevano essere accolte. Inoltre, con la stessa lettera, sono state indicate le integrazioni mancanti rispetto ai punti 7 e parte del punto 9 (miscelazione liquidi antigelo) e sono stati sospesi i termini del procedimento.
- Con lettera del 9/10/2017 (prot. 117821) S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha fornito parte delle integrazioni mancanti, chiedendo una proroga di trenta giorni per la presentazione delle analisi dei liquidi antigelo.
- Infine, in data 19/03/2018 (prot. 34341), S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha presentato le analisi richieste.



CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-*nonies* comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, a seguito della comunicazione del gestore in ordine alle modifiche dell'impianto, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Costituiscono modifiche sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- In ordine alle modifiche progettate dell'impianto di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 parte del 9 (inserimento delle attività di recupero R7 in uscita dall'impianto per i rifiuti costituiti da carboni attivi e resine, inserimento delle attività di recupero R3-R9-R13 per gli oli e le emulsioni in uscita dall'impianto, miscelazione dei rifiuti costituiti da liquidi antigelo di cui ai CER 160114* - 160115 in serbatoi, inserimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150102 e 150104 nel gruppo omogeneo denominato "Rifiuti solidi destinati ad incenerimento", creazione di un nuovo gruppo omogeneo di miscelazione denominato "Rifiuti solidi destinati ad incenerimento - Imballaggi solidi") e parte del punto 10 (inserimento codice CER 130802* in ingresso al gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "Oli recuperabili") S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste. Tali modifiche non sono sostanziali, in quanto non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente, come analizzato dalla società nella documentazione presentata.
- S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha rinunciato alle modifiche richieste di cui al numero 1 (avvio a destino R13/D15 dei rifiuti derivanti da miscelazione) e al numero 9 (limitatamente all'inserimento del codice CER 160708* per le emulsioni non contaminate miscelate ed alla miscelazione dei rifiuti costituiti da liquidi antigelo di cui al CER 160114* - 160115 in cisternette).
- In ordine alle modifiche progettate dell'impianto di cui ai numeri 5, 6, 8 e la restante parte del 9 (miscelazione con invio a D15 dei rifiuti costituiti da "acque organiche" e "soluzioni acquose" e inserimento delle attività di recupero R12 per gli oli e le emulsioni in uscita dall'impianto) e parte del punto 10 (richiesta di miscelazione con invio a D15 delle acque organiche e delle soluzioni acquose) S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha fornito osservazioni che non risolvono le criticità evidenziate nelle lettere del 4/7/2017 e del 6/9/2017 (prot. 104324).
- Nello specifico:
 - in ordine ai punti 5 (individuazione di un'area su piazzale esterno (area M) per movimentare/depositare i cassoni scarrabili sui piazzali esterni) e 6 (dislocazione dell'area di deposito dei contenitori vuoti già sottoposti a bonifica in più punti del piazzale (area W25) il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2007 stabilisce al punto D.1.1.1 che tutte le aree di stoccaggio e di trattamento devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura. Il documento Bref "Waste Treatment industries" prevede lo stoccaggio sotto copertura anche dei rifiuti in container, ammettendo eccezioni solo in casi particolari di assenza di effetti indotti sui rifiuti dall'azione dell'acqua meteorica, della luce, del calore



da irradiazione e delle temperature estreme: le argomentazioni indicate nelle relazioni del 13/7/2017 e del 9/10/2017 non dimostrano l'assenza dei suddetti effetti sui rifiuti in questione;

- in ordine al punto 8, S.E.P.I. Ambiente S.r.l. non ha fornito gli elementi tecnici che garantiscono il rispetto, per i contenitori nuovi prodotti dall'attività di lavaggio, delle specifiche tecniche previste per gli imballaggi in metallo e in plastica.
- in ordine al punto 9 (miscelazione con invio a D15 dei rifiuti costituiti da "acque organiche" e "soluzioni acquose" e inserimento delle attività di recupero R12 per gli oli e le emulsioni in uscita dall'impianto) e parte del punto 10 (richiesta di miscelazione con invio a D15 delle acque organiche e delle soluzioni acquose) si fa presente che le operazioni codificate R12 e D15 non sono operazioni finali e conseguentemente non utilizzabili come operazioni di destino in uscita da operazioni di miscelazione.
- Con lettera del 6/09/2017 il Servizio scrivente ha chiesto di fornire i dati tecnici del sistema di carico/scarico del serbatoio a servizio dei liquidi antigelo e le relative tempistiche di realizzazione; S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha indicato le caratteristiche tecniche previste per tale sistema, senza indicare i tempi di realizzazione.

RITENUTO pertanto di:

- Denegare la realizzazione delle modifiche progettate dell'impianto di cui ai punti 5, 6, 8 e parte dei punti 9 e 10 (miscelazione con invio a D15 dei rifiuti costituiti da "acque organiche" e "soluzioni acquose" e inserimento delle attività di recupero R12 per gli oli e le emulsioni in uscita dall'impianto) comunicate con lettere del 13/06/2017 (prot. 72450) e del 13/7/2017 (prot. 86372 e 86382).
- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale n. 205-29168 del 29/09/2015, alla luce delle restanti modifiche richieste.
- Aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, richiedendo i tempi di realizzazione del sistema di carico/scarico del serbatoio a servizio dei liquidi antigelo, che dovrà essere installato prima di effettuare le miscelazioni richieste; è necessario inoltre che S.E.P.I. Ambiente S.r.l. aggiorni la tavola S, di descrizione delle attività autorizzate, alla luce del presente provvedimento.

RILEVATO che:

- L'adozione del presente provvedimento non avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (60 giorni, fatte salve le interruzioni e sospensioni, come fissato dall'art. 29-novies del D.lgs. 152/2006) in quanto, con lettera del 13/07/2017 la società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha richiesto un'ulteriore modifica rispetto a quanto inizialmente presentato e in data 9/10/2017, ha chiesto una proroga per fornire le integrazioni richieste, presentando tali integrazioni in forma completa solo in data 19/3/2018.



- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale";
- Il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli olii usati";
- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan.



DETERMINA DI:

1. Denegare, per i motivi espressi nelle premesse, la realizzazione delle sopraelencate modifiche progettate dell'impianto, comunicate da S.E.P.I. Ambiente S.r.l. in data 13/6/2017 e 13/7/2017, con lettere di ns. prot. 72450, 86372 e 86382.
2. Aggiornare, per le restanti modifiche progettate dell'impianto, l'autorizzazione rilasciata a S.E.P.I. Ambiente S.r.l. per l'installazione in oggetto con il provvedimento n. 205-29168 del 29/09/2015 nel seguente modo:
 - a. modificando il punto "2.2.2.5. AREA E - AREA DI DEPOSITO RIFIUTI IN CASSONI SCARRABILI", eliminando le aree per il posizionamento planimetrico a priori dei rifiuti, mantenendo però invariati i limiti massimi autorizzati per ciascuna tipologia



- di rifiuti, le modalità di confezionamento/deposito, i requisiti di imballaggio ed etichettatura, l'utilizzo di corretta etichettatura, la segregazione dei rifiuti che richiedono condizioni di stoccaggio particolari (area di deposito dei pneumatici fuori uso "PFU" in fase di movimentazione a terra), la capacità di stoccaggio totale.
- b. modificando il punto "2.2.2.6. AREA F – AREA DI DEPOSITO RIFIUTI CONFEZIONATI SU SCAFFALATURA", eliminando le aree per il posizionamento planimetrico a priori dei rifiuti, mantenendo però invariati i limiti massimi autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti, le modalità di confezionamento/deposito, i requisiti di imballaggio ed etichettatura, l'utilizzo di corretta etichettatura, la segregazione dei rifiuti che richiedono condizioni di stoccaggio particolari (rifiuti derivanti dalla bonifica e rottamazione degli autoveicoli, in particolare componenti esplosivi nell'area F1, componenti contenenti PCB nell'area F2, pastiglie freni non contenenti amianto nell'area F3 e pastiglie freni contenenti amianto nell'area F4), la capacità di stoccaggio totale.
- c. modificando il punto "2.2.2.11. AREA L – AREA STOCCAGGIO RIFIUTI VARI", eliminando le aree per il posizionamento planimetrico a priori dei rifiuti, mantenendo però invariati i limiti massimi autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti, le modalità di confezionamento/deposito, i requisiti di imballaggio ed etichettatura, l'utilizzo di corretta etichettatura, la capacità di stoccaggio totale.
- d. modificando il punto "2.2.2.9. TETTOIA SERBATOI", sostituendo i 3 serbatoi della "Posizione S-C" con 2 serbatoi (n. 15 e 16) nella Posizione S-C, di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e uno da 40 m³, per olio chiaro, e 1 serbatoio (n. 17) nella Posizione S-R, di capacità geometrica pari a 40 m³ e capacità effettiva pari a 36 m³, per liquidi antigelo.
- e. aggiungendo nel gruppo "carboni attivi e resine" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento" alla voce "Operazioni successive" l'operazione R7;
- f. aggiungendo nel gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "oli contaminati" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento" alla voce "Operazioni successive", le operazioni R9 e R13, a condizione che rispettino i parametri previsti per la rigenerazione degli oli indicati nel Decreto 16 maggio 1996, n. 392;
- g. aggiungendo nel gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "emulsioni contaminate" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento", alla voce "Operazioni successive", le operazioni R3, R13, a condizione che rispettino i parametri previsti per la rigenerazione degli oli indicati nel Decreto 16 maggio 1996, n. 392 e l'operazione D9;
- h. aggiungendo nel gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "oli commestibili" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento", alla voce "Operazioni successive", le operazioni R9 e R13;
- i. aggiungendo nel gruppo "oli ed emulsioni", sottogruppo "emulsioni non contaminate" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento", alla voce "Operazioni successive", le operazioni R3 e R13;



- j. inserendo nel gruppo omogeneo "oli ed emulsioni", sottogruppo "oli recuperabili" della tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento", tra i CER in ingresso, il rifiuto di cui al codice CER 130802*;
- k. inserendo i seguenti gruppi omogenei nella tabella 2 "Miscelazioni autorizzate nello stabilimento":

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ¹	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
Liquidi antigelo	Antigelo P e antigelo NP	16 01 14	*	L	La miscelazione nel serbatoio S-R	160114*	R3 R13	S-R	Serbatoio
		16 01 15		L					
Rifiuti solidi destinati ad incenerimento	Imballaggi solidi	15 01 02		S		191211*	D10	D	Cassoni
		15 01 04		S					
		15 01 10		S					

- Prescrivere, per le motivazioni indicate nelle premesse, di realizzare il sistema di carico/scarico del serbatoio a servizio dei liquidi antigelo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento e di inviare al Servizio scrivente e all'ARPA, entro i 30 giorni successivi, la relazione di collaudo firmata da tecnico abilitato. Le operazioni richieste di miscelazione dei liquidi antigelo potranno essere effettuate solo a seguito del positivo collaudo di tale sistema.
- Prescrivere di fornire entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento una planimetria dell'impianto, aggiornata alla luce di quanto stabilito con il presente provvedimento.
- Far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 205-29168 del 29/09/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 APR. 2018



CM/MC/SC

La presente copia, n. 4, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 4 APR. 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti

Istruttore Amm.vo - Contabile
Maria Eugenia Lotto

Maria Eugenia Lotto

¹ S: solido L: liquido

Torino, 4 Aprile 2018

Io sottoscritta GARZO Maria, Funzionaria del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all' originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all' Ufficio postale centrale di Torino, inviandola al Legale Rappresentante della Società S.E.P.I. Ambiente S.r.l. - Via Sicilia, 12 - SETTIMO T.se, ed ivi a mezzo del servizio postale.

(GARZO Maria)

Garzo Maria



TORINO
METROPOLI

Città metropolitana di Torino

Servizio: 184
CSO/MGR/TE/PA/3-TORINO
VIA SICILIA, 12
10036
www.cittametropolitana.torino.it

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

N. 92-8554 del Registro Cronologico

Firma ML

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78757298908-3

Avvertenza: Il presente atto deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona o a portiere della casa o al servizio di servizi, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia contagiosa e non abbia una infezione di qualsiasi natura. In mancanza della persona destinataria il plico può essere consegnato al postino della stazione o al postino della filiale di deposito, a meno che l'indirizzo sia diversamente specificato.

S.E.P.I. AMBIENTE SRL

VIA SICILIA, 12

10036 SETTIMO TORINESE

